



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 74 / del 12 AGO, 2019

OGGETTO: Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e aperte del centro abitato.

IL SINDACO

- ◆ **PREMESSO** che quest'anno in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro cittadino ;
- ◆ **EVIDENZIATO** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattive e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;
- ◆ **RICHIAMATA** la circolare emanata del Capo della Polizia, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di **safety** (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di **security**, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;
- ◆ **RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi;
- ◆ **RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
- ◆ **CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia, ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalle partnership pubblico/privato;
- ◆ **CONSIDERATO** che è preciso compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- ◆ **RITENUTO** che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:
 - 1 Divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;
 - 2 Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

3. Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
- ◆ **CONSIDERATO** altresì che l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L. 20/02/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incolumità o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
 - ◆ **VISTA** la legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
 - ◆ **RICHIAMATO** inoltre:- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; - l'art. 4 ,comma1 del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione,(anche urbanistica sociale e culturale) e recupero delle aree o dei (siti degradati), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. La prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione (della cultura) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente , anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;
 - ◆ **RILEVATO** pertanto che sono riconducibili all' autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurati di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;
 - ◆ **RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l' ordine e la sicurezza pubblica per salvaguardare l' incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;
 - ◆ **CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l' amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;
 - ◆ **VISTI:** l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; la legge n. 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all' articolo 3 ; la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni; il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINA

in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno dal 23 al 26 Agosto 2019 per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa,

- il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o lattine bevande;
- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è oggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico approvato con D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. con facoltà per i responsabili delle attività che siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l' illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 2^a violazione, Euro 300 dalla 3^a violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l' autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l' accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza: - venga pubblicata all' albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
Dott.ssa Rosalia Stadarelli

VICE-SINDACO